



AVVISO n.4294	05 Marzo 2008	SeDeX – INV. CERTIFICATES
----------------------	----------------------	--------------------------------------

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso	:	BANCA ALETTI & C
Oggetto	:	Inizio Negoziazione Investment Certificates – classe B Step su S&P MIB "Banca Aletti & C" emessi nell'ambito di un programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari:	Step su indici azionari: Step S&P/MIB Protezione 75% 31.01.2011		
Emittente:	BANCA ALETTI & C		
Rating Emittente:	Società di rating	Long term	Data report
	Moody's	-	
	Standard & Poor's	A	12/03/2007
	Fitch	-	
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	07/03/2008		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX "Investment Certificates - Classe B"		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca Aletti & C. S.p.A. Codice specialist: 0580		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Step su indici azionari: Step S&P/MIB Protezione 75% 31.01.2011

Serie in negoziazione:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives
Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "Lotto Neg.")
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives (colonna "N.Lotti M.M.")
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 07/03/2008, gli strumenti finanziari "Step su indici azionari: Step S&P/MIB Protezione 75% 31.01.2011" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Fattori di Rischio e tabella/e delle Condizioni Definitive dei securitised derivatives;
- Regolamento/i dei securitised derivatives.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Val.Iniziale</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val.Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N Lotti MM</i>	<i>Barriera</i>	<i>Rimb min.</i>
1	IT0004306137	AL0613	467414	ALSPMIBXPA34279A11	S&P/MIB	34279	31/01/2011	100	80000	1	30	25709	25%

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto dei Certificati emessi dall'Emittente nell'ambito del Programma denominato "Step e Step di tipo Quanto".

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni del Prospetto.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento) e nella presente Nota Informativa. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto dei Certificati alla luce di tutte le informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché nelle relative Condizioni Definitive.

I rinvii a sezioni, capitoli, paragrafi si riferiscono alle sezioni, ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa.

2.1 Fattori di rischio generali connessi ad un investimento in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti soltanto dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati presenta caratteristiche che per molti investitori non sono appropriate.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Prima di effettuare qualsiasi operazione è opportuno che l'investitore consulti i propri consulenti circa la natura e il livello di esposizione al rischio che tale operazione comporta.

Fattori di rischio relativi all'Emittente

PREMESSO CHE IL RISCHIO EMITTENTE E' IL RISCHIO RELATIVO ALLA CAPACITA' DELL'EMITTENTE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI AD ESSO DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI, LA POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE È TALE DA GARANTIRE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DI TALI OBBLIGHI.

ALLA DATA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, IN CAPO ALL'EMITTENTE NON SUSSISTONO PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI, NÉ PASSIVITÀ POTENZIALI, CHE POSSANO PREGIUDICARE L'ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

Rischio di perdita del capitale investito

Nell'ipotesi di forte perdita di valore del Sottostante, il cui livello venga registrato al di sotto del Livello di Protezione, i Certificati possono comportare una perdita per l'investitore.

Tuttavia tale perdita è contenuta rispetto a quella che il Portatore subirebbe se fosse esposto per intero al deprezzamento del Sottostante, grazie all'esistenza di un importo di Rimborso Minimo Garantito a Scadenza. In tal caso, tuttavia, l'investitore si troverebbe di fronte ad una perdita in conto capitale pari alla differenza tra il Prezzo di Emissione ed il Prezzo di Riferimento del Sottostante maggiorato del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza. Pertanto, l'investimento nei Certificati espone l'investitore ad un rischio inferiore a quello di un investimento diretto nel Sottostante.

Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante

Qualsiasi investimento nei Certificati comporta rischi connessi al valore dei Sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei Sottostanti.

Il rendimento dei Certificati dipende infatti principalmente dal valore assunto dai Sottostanti che può variare, in aumento od in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: il divario fra domanda ed offerta, fattori macroeconomici, l'andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi, operazioni societarie.

I dati storici relativi all'andamento dei Sottostanti non sono indicativi delle loro performance future.

Rischio di liquidità

I certificati potrebbero, inoltre, presentare temporanei problemi di liquidità, pertanto potrebbe verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, in caso di quotazione, come stabilito dall'art. 2.2.26 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa"), l'Emittente, in qualità di *market-maker*, assume l'impegno di esporre quotazioni in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni al Regolamento di Borsa") (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione e secondo la tempistica specificata nelle istruzioni stesse.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di *Spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del sottostante.

Rischio relativo al periodo precedente l'ammissione a quotazione

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento di *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A., senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'Offerta al pubblico di una serie e, successivamente, richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

Rischio di cambio

Per i Certificati il cui sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro, è necessario tenere presente che l'eventuale importo di liquidazione spettante a scadenza dovrà essere convertito in Euro. Il Tasso di Cambio di riferimento per la conversione, è il *fixing* della Banca Centrale Europea pubblicato il Giorno di Valutazione. Di conseguenza, i guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

2.2 Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Certificati

I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono strumenti derivati, cartolarizzati sotto forma di titoli negoziabili della tipologia “*investment certificate*”. I Certificati oggetto della presente Nota Informativa sono adatti ad investitori che prevedono un rialzo, moderato nel breve-medio periodo, dell'attività sottostante (titolo azionario o indice) di cui intendono avvantaggiarsi in breve tempo e che intendono proteggersi da eventuali ribassi dello stesso alla scadenza.

Infatti, i Certificati, qualora si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, scadono anticipatamente, rimborsando il Valore Nominale e garantendo un rendimento positivo predeterminato pari al valore della Cedola, nel caso in cui il livello del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale in una delle Date di Valutazione previste durante la vita del Certificato ed individuate dall'Emittente nelle Condizioni Definitive. Qualora invece i Certificati raggiungano la Data di Scadenza, essi rimborsano il Valore Nominale e offrono un rendimento positivo predeterminato pari al valore della Cedola Finale, nel caso in cui il livello del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale alla Data di Valutazione Finale.

Nel caso in cui alla Data di Valutazione Finale il Sottostante subisca un ribasso contenuto nei limiti del Livello di Protezione, i Certificati rimborsano l'intero capitale investito.

Infine, nell'ipotesi di forte perdita di valore del Sottostante, il cui livello venga registrato al di sotto del Livello di Protezione, i Certificati contengono la perdita che il Portatore subirebbe se fosse esposto per intero al deprezzamento del Sottostante, grazie all'esistenza di un importo di Rimborso Minimo Garantito a Scadenza. In tal caso, tuttavia, l'investitore si troverebbe di fronte ad una perdita in conto capitale pari alla differenza tra il Prezzo di Emissione ed il Prezzo di Riferimento del Sottostante maggiorato del Rimborso Minimo Garantito a Scadenza. Tuttavia, l'investimento nei Certificati espone l'investitore ad un rischio inferiore a quello di un investimento diretto nel Sottostante.

L'investitore che abbia acquistato i Certificati ha il diritto di ricevere, alla scadenza naturale ovvero alle date prestabilite, a condizione che si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, un importo in Euro in funzione della quotazione dell'azione o dell'indice sottostante cui ogni Certificato è collegato. Al momento dell'emissione, i Certificati avranno un prezzo pari al Valore Nominale. Successivamente, il prezzo dei Certificati potrà essere diverso dal Valore Nominale, essendo dato dalla somma delle componenti di seguito elencate, valorizzate al prezzo di mercato.

Nell'eventualità, anche se remota, che il Sottostante si azzeri, il valore di rimborso del Certificato sarà positivo e pari al Rimborso Minimo Garantito moltiplicato per il Lotto Minimo.

L'investimento nei Certificati di cui alla Nota Informativa è soggetto ai rischi di seguito riportati:

Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei Certificati non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari, ovvero dai Sottostanti. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo pagato per l'acquisto del Certificato – comprese le eventuali spese sostenute – sussiste quindi anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

Rischio relativo a commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di negoziazione e/o di esercizio relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali investitori nei Certificati dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione.

Conseguentemente, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico per l'investitore. Casi di questo genere, in cui l'investitore non ha alcun interesse pratico all'esercizio dei Certificati, attengono a rapporti giuridici tra soggetti estranei all'Emittente, rispetto ai quali lo stesso è terzo e sui quale non può in alcun modo influire.

Rischio relativo alle commissioni di collocamento ove prevista l'offerta

L'investitore deve tenere presente che in caso di offerta il prezzo di emissione del Certificato potrebbe contenere implicitamente una commissione di collocamento tale per cui il valore del titolo acquistato sarebbe inferiore al prezzo di emissione.

Rischi conseguenti agli Eventi relativi al Sottostante

Nel caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo del Sottostante o di sua sostituzione con altro indice l'Emittente avrà la facoltà di apportare rettifiche al Sottostante medesimo.

In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti dall'Articolo 4 del Regolamento e comunque al fine di fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, nonché nel caso di cessazione del calcolo e pubblicazione del Sottostante, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai Portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato

E' previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione in caso di esercizio dei Certificati, qualora in tale data fossero in atto Sconvolgimenti di Mercato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 3 del Regolamento.

Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Rischio relativo a modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 7.

Rischio relativo all'assenza di rating

Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma di cui al Prospetto siano oggetto di un rating separato.

Peraltro, alla data di redazione della Nota di Informativa, l'Emittente riporta un rating pari ad "A"³ / A-1⁴ attribuito da Standard & Poor's in data 12 marzo 2007 e da allora non ha subito variazioni come confermato da ultimo in data 2 luglio 2007.

Rischio di imposizione fiscale

³ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A" per i debiti a medio-lungo termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli aspetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

⁴ Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A-1" per i debiti a breve termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale. "A-1" è la categoria più alta assegnata da Standard & Poor's ai debiti a breve termine.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto all'investitore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo portatore come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 della Nota Informativa. L'imposizione fiscale sui *certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita di valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun elemento aggiuntivo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta agli investitori.

Rischio relativo ai conflitti di interesse

TUTTE LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE POSSONO DARE LUOGO A SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN QUANTO POTENZIALMENTE IDONEE AD INCIDERE SUL VALORE DEI CERTIFICATI.

RISCHIO RELATIVO ALL'AGENTE PER IL CALCOLO E AL MARKET-MAKER

L'ATTIVITÀ DI AGENTE PER IL CALCOLO E MARKET-MAKER PER I CERTIFICATI DI CUI AL PROSPETTO È SVOLTA DALL'EMITTENTE (BANCA ALETTI & C. S.p.a.).

RISCHIO DI OPERATIVITÀ SUI SOTTOSTANTI

L'EMITTENTE, O LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'EMITTENTE, POSSONO TROVARSI AD AGIRE A DIVERSO TITOLO CON RIFERIMENTO AI CERTIFICATI. L'EMITTENTE E/O TALI SOGGETTI POSSONO, PER ESEMPIO, INTRAPRENDERE NEGOZIAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE TRAMITE CONTI DI LORO PROPRIETÀ O CONTI DA LORO GESTITI. L'INVESTITORE DEVE TENERE PRESENTE CHE TALI NEGOZIAZIONI POSSONO AVERE UN EFFETTO POSITIVO O NEGATIVO SUL VALORE DEL SOTTOSTANTE E, QUINDI, SUL CERTIFICATO.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI COPERTURA E ALL'ASSUNZIONE DI EVENTUALI INCARICHI

L'EMITTENTE O LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'EMITTENTE, POSSONO EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, DIVERSI DAI CERTIFICATI, RELATIVI AI MEDESIMI SOTTOSTANTI, CHE CONCORRONO CON I CERTIFICATI E, PER TALE RAGIONE, IN GRADO DI INFLUENZARNE IL VALORE.

7. Descrizione degli Indici Sottostanti

Di seguito si fornisce la descrizione degli Indici Sottostanti a ciascuna Serie di Certificati:

Nome dell'Indice	S&P/MIB
Sponsor	Standard & Poor's Corp.
Descrizione dell'Indice	L'Indice S&P/MIB fornisce un'ampia e accurata rappresentatività del mercato azionario italiano, arrivando a coprire circa l'80% dell'intera capitalizzazione e del flottante del mercato. Al fine di assicurare all'Indice un'adeguata rappresentatività del mercato e di rispecchiare fedelmente l'importanza dei titoli, il criterio di selezione dei componenti è basato sulla classificazione settoriale GICS (Global Industry Classification Standard), sulla capitalizzazione del flottante e sulla liquidità delle azioni.
	L' indice S&P/MIB, per consentire di riflettere costantemente

il mercato azionario italiano nel tempo, non è un Indice con un numero fisso di componenti: attualmente comprende 40 società. Una volta all'anno l'Index Committee verifica se il numero delle società componenti l'Indice sia idoneo a rappresentare correttamente il mercato finanziario, modificando eventualmente il loro numero.

Le revisioni ordinarie della composizione dell'Indice sono previste due volte l'anno, a marzo e settembre, mentre trimestralmente viene aggiornato il peso di ciascun componente dell'Indice.

Disponibilità di informazioni

Il livello corrente dell'Indice è riportato dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali (Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe) e sul sito www.aletticertificate.it. Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili sul sito internet www.borsaitalia.it e www.standardandpoors.com.

Prezzo di Riferimento

Prezzo di apertura

8. Date di Valutazione e relative Cedole

Per “Step Certificate su indici azionari: Step S&P/MIB Protezione 75% 31.01.2011”

Prima Data di Valutazione	02.02.2009	Prima Cedola	8,25%
Seconda Data di Valutazione	01.02.2010	Seconda Cedola	16,50%
Data di Valutazione Finale	31.01.2011	Cedola Finale	24,75%

Per "Step Certificate su azioni italiane: Step Generali Protezione 75% 31.01.2011"

Prima Data di Valutazione	02.02.2009	Prima Cedola	8,50%
Seconda Data di Valutazione	01.02.2010	Seconda Cedola	17%
Data di Valutazione Finale	28.01.2011	Cedola Finale	25,50%

Maurizio Zancanaro

Direttore Generale
Banca Aletti & C. S.p.A.

Tabella 1.A "Step su azioni italiane"

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Divisa di riferimento	Codice ISIN Sottostante	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg	N. Lotti per obblighi quot.	Protezione	Livello di Protezione	Valore Iniziale Percentuale	Valore del Sottostante all'Emissione	Valore iniziale
1	Banca Aletti	IT0004306152	GENERALI	Eur	IT0000062072	31/01/2008	31/01/2011	AL0615	60.000	Cash	Europ	1	1	30	75%	21,32	100%	28,42	28,42

Rimborso minimo garantito	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Prezzo Sottostante	Prezzo Indicativo Certificato	Mercato di Riferimento
25%	26,40%	3,95%	100	28,85	99	Borsa Italiana S.p.A.(MTA)

Tabella 1.B "Step su Indici"

N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Divisa di riferimento	Data di Emissione	Data Scadenza	Cod. Neg.	Quantità Emessa	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Minimo Esercizio	Lotto Neg	N. Lotti per obblighi quot.	Protezione	Livello di Protezione	Valore Iniziale Percentuale	Valore del Sottostante all'Emissione	Valore iniziale
1	Banca Aletti	IT0004306137	S&P/MIB	Eur	31/01/2008	31/01/2011	AL0613	80.000	Cash	Europ	1	1	30	75%	25.709	100%	34.279	34.279

Rimborso minimo garantito	Volatilità	Tasso Free Risk	Valore Nominale	Prezzo Sottostante	Prezzo Indicativo Certificato	Mercato di Riferimento
25%	23,78%	3,95%	100	34.322	98,62	Standard & Poor's Corp

C) REGOLAMENTO DEI CERTIFICATI STEP E STEP DI TIPO QUANTO SU INDICI

Introduzione

Il presente Regolamento (il "Regolamento") disciplina i Certificati Step (i "Certificati" e ciascuno un "Certificato") su indici azionari e i Certificati Step di Tipo Quanto (i "Certificati Quanto" e ciascuno un "Certificato Quanto") di stile europeo su indici azionari, la cui divisa è diversa dall'Euro, che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie, dall'Emittente.

Ai fini del presente Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferimento anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato.

Le caratteristiche specifiche di ciascuna serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive di Offerta. Le Condizioni Definitive di Offerta, redatte secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota informativa, riporteranno il livello indicativo del Valore del Sottostante all'Emissione, del Valore Iniziale e del Livello di Protezione. Al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà il livello definitivo del Valore del Sottostante all'Emissione, del Valore Iniziale e del Livello di Protezione mediante Avviso Integrativo. Ai fini della successiva ammissione a quotazione, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive di Quotazione secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa. Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna serie ha ad oggetto strumenti finanziari di tipo quanto o non-quanto.

I Certificati sono di tipo "europeo" e scadranno automaticamente alla Data di Scadenza. I Certificati prevedono inoltre un'ipotesi di rimborso anticipato nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato. L'assenza di rinuncia all'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "Portatore"), secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, obbliga l'Emittente a trasferire allo stesso un ammontare pari all'Importo di Liquidazione.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno significato di seguito indicato:

"**Agente per il Calcolo**" indica l'Emittente.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale sarà indicato il livello definitivo del Valore del Sottostante all'Emissione, del Valore Iniziale e del Livello di Protezione. L'Avviso Integrativo formerà parte integrante del presente Regolamento.

"**Borsa Valori di Riferimento**" indica, per ogni titolo incluso nell'Indice, la Borsa principale di negoziazione del titolo stesso.

"Cedola" indica la maggiorazione sul rimborso del Valore Nominale cui ciascun Portatore dei Certificati ha diritto nel caso in cui, in una delle Date di Valutazione, si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato. La Cedola è indicata come percentuale del Valore Nominale,nelle Condizioni Definitive in corrispondenza di ciascuna Data di Valutazione..

"Cedola Finale" indica la maggiorazione sul rimborso del Valore Nominale cui ciascun Portatore dei Certificati ha diritto nel caso in cui, alla Data di Valutazione Finale, il Sottostante Finale sia superiore al Valore Iniziale. La Cedola Finale è indicata, come percentuale del Valore Nominale, nelle Condizioni Definitive.

"Condizioni Definitive" indica salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d'Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte secondo la Direttiva 2003/71/CE (Direttiva sul Prospetto Informativo).

"Condizioni Definitive di Offerta" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice C della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo d'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it e deposito presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano. In occasione di ciascuna offerta, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno, in relazione al Valore del Sottostante all'Emissione, al Valore Iniziale e al Livello di Protezione solo valori indicativi. Il Valore del Sottostante all'Emissione, il Valore Iniziale e il Livello di Protezione definitivi saranno determinati al termine dell'offerta mediante Avviso integrativo.

"Condizioni Definitive di Quotazione" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice D della Nota Informativa, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta e successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.aletticertificate.it, nonché presso la sede operativa dell'Emittente in Via Roncaglia 12, Milano e depositate presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A.

"Data di Emissione" indica per ogni serie di Certificati la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta, in cui viene definito il Valore del Sottostante all'Emissione, il Valore Iniziale e il Livello di Protezione, ovvero indicata come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Data di Esercizio" indica e coincide con la Data di Scadenza dei Certificati. L'esercizio dei Certificati (tutti di stile europeo) è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate all'Articolo 3. La Data di Esercizio potrà inoltre coincidere con la Data di Rimborso Anticipato, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato e i Certificati si intenderanno esercitati in tale data. In caso di Evento di Rimborso Anticipato, è prevista per il Portatore la facoltà di rinuncia all'esercizio.

"Data di Rimborso Anticipato" indica e coincide con la Data di Valutazione *n*-esima, in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato.

"Data di Scadenza" o **"Giorno di Scadenza"** indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

"Data di Valutazione" indica ciascuna delle *n*-date indicate come tali nelle Condizioni Definitive. In occasione di ciascuna Data di Valutazione, l'Agente per il Calcolo verificherà il ricorrere di un Evento di rimborso anticipato. Il numero e il giorno delle Date di Valutazione sarà indicato dall'Emittente per ciascuna serie di Certificati nelle relative Condizioni Definitive. La Data di Valutazione *n*-sima coinciderà con il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione *n*-simo che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione *n*-simo sia un Giorno di Negoziazione, allora la Data di Valutazione *n*-sima sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione *n*-simo.

"Data di Valutazione Finale" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione Finale che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione Finale sia un Giorno di Negoziazione, allora la Data di Valutazione Finale sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione Finale.

"Divisa di Riferimento" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante, riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, sulla base del tasso convenzionale di 1 punto indice = 1 Euro.

"Equo Valore di Mercato dei Certificati" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, determinato in buona fede e con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. In occasione della comunicazione dell'Equo Valore di Mercato, l'Agente per il Calcolo provvederà a dare indicazioni delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore.

"Emittente" indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in Via Santo Spirito 14, Milano.

"Evento di Rimborso Anticipato" indica l'evento che si verifica quando, alla Data di Valutazione *n*-sima, il livello del Sottostante è superiore al Valore Iniziale. Il livello del Sottostante, ai fini della valutazione del superamento del Valore Iniziale, viene registrato in base al Prezzo di Riferimento dell'Indice Sottostante, come definito nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

"Giorno di Negoziazione" indica, per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui l'Indice viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascun Lotto Minimo detenuto, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato alla Data di Valutazione *n*-esima

1. Se in una Data di Valutazione *n*-esima si verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quella Data di Valutazione *n*-esima e l'Importo di Liquidazione è un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale) maggiorato della Cedola prevista nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione in cui si verifica l'Evento di Rimborso Anticipato. Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale.

Pertanto, l'importo di Liquidazione in tale scenario viene calcolato come segue:

$$\text{(Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale)} * (1 + \text{Cedola}) * \text{Lotto Minimo} / \text{Tasso di Cambio Finale}$$

Ipotesi in cui NON si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato in alcuna delle Date di Valutazione

2. Se in nessuna delle Date di Valutazione si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e alla Data di Valutazione Finale il Sottostante Finale è superiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale), maggiorato della Cedola prevista nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione Finale. Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale.

Pertanto, l'importo di Liquidazione in tale scenario viene calcolato come segue:

$$\text{(Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale)} * (1 + \text{Cedola Finale}) * \text{Lotto Minimo} / \text{Tasso di Cambio Finale}$$

3. Se in nessuna delle Date di Valutazione si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e alla Data di Valutazione Finale il Sottostante Finale è inferiore o uguale al Valore Iniziale e superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale). Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale.

L'importo di Liquidazione in tale scenario viene calcolato come segue:

$$\text{(Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale)} * \text{Lotto Minimo} / \text{Tasso di Cambio Finale}$$

4. Se in nessuna delle Date di Valutazione si è verificato un Evento di Rimborso Anticipato e alla Data di Valutazione Finale il Sottostante Finale è inferiore o uguale al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale (eventualmente moltiplicato, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Iniziale), diminuito della variazione percentuale tra il Sottostante Finale e il Valore Iniziale e maggiorato di un importo pari al Rimborso Minimo Garantito a Scadenza nelle Condizioni Definitive. Tale importo dovrà poi essere moltiplicato per il numero di Certificati contenuti in un Lotto Minimo ed eventualmente diviso, qualora la Divisa di Riferimento sia una divisa diversa dall'Euro, per il Tasso di Cambio Finale.

Pertanto, l'importo di Liquidazione in tale scenario viene calcolato come segue:

*(Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale) * {1+[(Sottostante Finale - Valore Iniziale) / Valore Iniziale] + Rimborso Minimo Garantito a Scadenza} * Lotto Minimo / Tasso di Cambio Finale*

"**Importo Totale**" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'offerta o dell'emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Livello di Protezione**" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore indicato, come indicativo, nelle Condizioni Definitive d'Offerta e, come definitivo, nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione, calcolato alla Data di Emissione e corrispondente al prodotto tra la Protezione e il Valore del Sottostante all'Emissione.

"**Indice Sottostante**" o "**Indice**" o "**Sottostante**" indica l'indice azionario sottostante di ciascuna serie di Certificati indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Istituto di Riferimento**" indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Lotto Minimo di Esercizio**" o "**Lotto Minimo**" indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio. Per ciascuna serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

"**Periodo di Valutazione**" indica ciascuno degli n -periodi che iniziano a decorrere dalla Data di Valutazione n -esima e che hanno durata di 20 Giorni Lavorativi.

"**Periodo di Valutazione Finale**" indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi

"**Prezzo del Sottostante**" indica il Valore Iniziale definitivo del Sottostante, utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati. Esso è riportato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo, indicato nelle Condizioni Definitive d'Offerta, al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"Prezzo di Riferimento" indica il valore dell'Indice Sottostante rilevato dall'Agente per il Calcolo alla Data di Emissione per la determinazione del Valore del Sottostante all'Emissione, ovvero alla Data di Valutazione n-esima, per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato, nonché rilevato nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione. In particolare, il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei valori di chiusura, come definiti e calcolati dai rispettivi Istituti di Riferimento degli Indici, ad eccezione degli Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, per i quali il Prezzo di Riferimento verrà determinato sulla base dei prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono.

"Prezzo Indicativo dei Certificati" indica il valore indicato come tale nelle tabelle allegate alle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Protezione" indica, per ciascuna serie di Certificati, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive.

"Quantità Emessa" indica il numero di Certificati emessi per ogni serie ed è indicato nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

"Quantità Offerta" indica il numero di Certificati offerti per ogni serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

"Rimborso Minimo Garantito a Scadenza" corrisponde al valore percentuale indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

"Sconvolgimento di Mercato" indica la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli scambiati presso la Borsa Valori di Riferimento ed inclusi nell'Indice, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti alle azioni in questione o all'Indice Sottostante. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione in queste disposizioni non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari della Borsa Valori di Riferimento), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto.

"Soggetti Collocatori" indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

"Sottostante Finale" indica il Prezzo di Riferimento alla Data di Valutazione Finale.

"Sportello di Pagamento" indica lo sportello dell'Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

"Tasso di Cambio Finale" indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro (come indicata nelle Condizioni Definitive) rilevato dalla Banca Centrale Europea nelle Data di Valutazione e nelle Data di Valutazione Finale e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio non si applica ai Certificati Quanto.

"Tasso di Cambio Iniziale" indica il fixing del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea alla Data di Emissione e pubblicato alle ore

14.15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto.

"Valore del Sottostante all'Emissione" corrisponde al Prezzo di Riferimento alla Data di Emissione.

"Valore Iniziale" indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato, come indicativo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta. Il Valore Iniziale definitivo sarà inoltre indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive di Quotazione e coinciderà con il prodotto tra il Valore Iniziale Percentuale e il Valore del Sottostante all'Emissione.

"Valore Nominale" indica, per ogni serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

Articolo 2 - Collocamento

1. Gli investitori potranno aderire all'offerta dei Certificati compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei Soggetti Collocatori, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, ovvero dai promotori finanziari incaricati.

2. L'adesione all'offerta potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta, la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta, e salvo la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata, senza preavviso, ovvero all'estensione del Periodo di Offerta.

3. Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Certificati pari al Lotto Minimo indicato nelle Condizioni Definitive o i suoi multipli. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

4. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Importo Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sosponderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori.5. L'Emittente potrà procedere altrimenti all'aumento dell'Importo Totale dell'offerta.

6. La chiusura anticipata ovvero l'estensione del Periodo di Offerta sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 - Esercizio dei Certificati e rinuncia all'esercizio

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla Data di Scadenza.

2. Nell'ipotesi in cui, in una delle n Date di Valutazione, si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato i Certificati scadranno anticipatamente e il Portatore avrà diritto a ricevere l'Importo di Liquidazione previsto per tale scenario.

Rinuncia all'esercizio

3. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati (i) nell'ipotesi in cui l'Indice Sottostante sia l'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno di Scadenza o del Giorno di Valutazione se successivo; (ii) nell'ipotesi in cui l'indice Sottostante sia diverso dall'Indice S&P/MIB, entro le ore 10.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Scadenza o al Giorno di Valutazione se successivo e, ove applicabile, del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rimborso Anticipato.

4. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico a scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello riportato nella Nota Informativa. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati da non esercitare. E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

5. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.

6. Qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati non venisse espressa, per ciascuna serie di Certificati, per un numero di Certificati che non corrisponda ad un multiplo intero del Lotto Minimo, come indicato nella relativa Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

7. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emissore sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emissore.

Imposte e spese

8. Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 4 - Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza o nel caso di rimborso anticipato ai sensi dell'art. 3.2, l'Emissore verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente di Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio.

2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi dalla Data di Valutazione n-esima ovvero dalla Data di Valutazione Finale.

3. Se nella Data di Valutazione n-esima ovvero nella Data di Valutazione Finale sono presenti Sconvolgimenti di Mercato, la stessa viene spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione n-esimo ovvero del Periodo di Valutazione Finale relativo alla Data di Valutazione n-esima ovvero alla Data di Valutazione Finale in cui gli Sconvolgimenti di Mercato non sono più presenti. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione n-esimo ovvero del Periodo di Valutazione Finale, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.

4. Se la Data di Valutazione n-esima ovvero la Data di Valutazione Finale cade nella fattispecie di cui all'Articolo 5(b)(i) la stessa viene spostata fino al giorno della comunicazione ai Portatori prevista nello stesso Articolo 5(b)(i), effettuata secondo le modalità previste dall'Articolo 8.

5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 5 - Eventi relativi al Sottostante

(a) Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Nel caso in cui l'Indice Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento.

(b) Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o con l'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

(c) Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, nei modi previsti dall'Articolo 8 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.

(d) Disposizioni comuni

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto (b) che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto (c) che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Articolo 6 - Forma dei Certificati

1. Non vengono rilasciati Certificati in forma cartacea.
2. Il trasferimento dei Certificati viene effettuato con scritture contabili in regime di dematerializzazione in conformità alle regole della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 7 - Limitazioni alla negoziabilità

1. I Certificati oggetto del presente Programma non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act, la negoziazione dei Certificates non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). I Certificates non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini americani.
2. I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Articolo 8 - Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni relative ai Certificati verranno fatte tramite il sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, in relazione ai Certificati oggetto di offerta, e tramite la Borsa Italiana S.p.A., in relazione ai Certificati ammessi alla quotazione.

Articolo 9 - Sportello di Pagamento

L'Emittente assolve anche le funzioni di sportello di pagamento.

Articolo 10 - Giurisdizione e legge applicabile

1. I Certificati e i diritti e doveri da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano o, per i consumatori, alla competenza del Foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 11 - Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 8.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione nelle singole borse. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al Portatore del Certificato anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati

a venti le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.